



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 203/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ MULTIMEDIA
SAN PAOLO S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO MEDIA AUDIOVISIVO IN
AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE “TELENOVA”) PER LA
VIOLAZIONE DELL’ART. 37, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO
31 LUGLIO 2005, N. 177, IN COMBINATO DISPOSTO CON LE
DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 3, COMMI 1 E 2,
DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP
(CO.RE.COM. LOMBARDIA CONTESTAZIONE N. 7/2017 - PROC. 59/17/FB-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 ottobre;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Lombardia, n. 20 del 28 ottobre 2003, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 617/09/CONS, del 16 dicembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Lombardia;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Lombardia, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, con atto CONTESTAZIONE N.7 ANNO 2017 prot. n. 13823 del 25 maggio 2017, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio. In particolare, il Comitato ha contestato alla società Multimedia San Paolo S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telenova", la presunta violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni, nonché dell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la trasmissione, nel corso del programma "Io Yogo" mandato in onda dalle ore 18:30 alle ore 19:00 del 3 e del 5 aprile 2017, di pubblicità relativa alla vendita di un cofanetto DVD contenente lezioni di Yoga, tenute anche dagli stessi insegnanti che conducono la trasmissione, senza osservare alcuna interruzione del programma e senza l'inserimento di alcun avviso sonoro od ottico idonei a tenere distinta la comunicazione commerciale e a renderla riconoscibile dal resto della programmazione.

2. Deduzioni della società

La società Multimedia San Paolo S.r.l. - cui il citato atto CONTESTAZIONE N.7 ANNO 2017 del 25 maggio 2017 risulta notificato in pari data - con nota prot. n. 14568 del 1 giugno 2017 ha chiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione riservandosi di produrre eventuale ulteriore documentazione utile a chiarire le circostanze rilevate.

Nel corso dell'audizione tenutasi presso la sede del CO.RE.COM. Lombardia in data 12 giugno 2017 e nelle memorie difensive presentate con nota prot. n. 15932 del 14 giugno 2017, la società Multimedia San Paolo S.r.l. ha chiesto l'applicazione del minimo edittale per la violazione rilevata rappresentando quanto segue:

- la società, che non ha mai inteso intenzionalmente violare la normativa in materia di pubblicità, ha acquistato il pacchetto con le puntate oggetto di contestazione senza accorgersi che al loro interno erano presenti *spot* pubblicitari non segnalati;
- malgrado la violazione non sia in discussione, la situazione in cui versa la società, che si è vista costretta a licenziare recentemente gran parte del personale applicato nell'attività televisiva, è al limite della sopportazione finanziaria;
- si tratta della prima violazione in materia.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria, il CO.RE.COM. Lombardia, con deliberazione n. 33 del 17 luglio 2017, ha ritenuto di confermare le violazioni contestate, proponendo a questa Autorità la prosecuzione del procedimento con l'irrogazione della sanzione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Al riguardo, si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato poiché, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva che in data 3 e 5 aprile 2017 - nel corso del programma “Io Yogo” mandato in onda dalle ore 18:30 alle ore 19:00 circa - il servizio di media audiovisivo “Telenova”, ha trasmesso, appena prima della sigla finale, la pubblicità di un cofanetto DVD in vendita al prezzo di 69,90 euro, contenente lezioni di Yoga tenute da insegnanti che sono peraltro gli stessi conduttori della trasmissione, senza osservare alcuna interruzione od utilizzare alcun avviso ottico o sonoro ovvero indicazioni scritte idonee a rendere riconoscibile al telespettatore la comunicazione commerciale e a distinguerla dal programma in corso.

La circostanza per la quale la società ha acquistato il pacchetto con le puntate oggetto di contestazione senza rendersi conto della presenza al loro interno di *spot* pubblicitari non segnalati, non costituisce, infatti, di per sé, causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell’illecito derivante, incombando comunque sull’ esercente l’attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente e all’adozione delle opportune cautele, che nel caso di specie prevede l’onere di rendere la pubblicità riconoscibile dal contenuto editoriale e di distinguerla nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi ottici di evidente percezione, inseriti all’inizio e alla fine della comunicazione commerciale, ed ancora l’obbligo di collocare sullo schermo in modo chiaramente leggibile la scritta “*pubblicità*” nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell’art. 51, comma 2, *lett. a)*, e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per la singola violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni onere accessorio, eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società Italia Media S.r.l. deve ritenersi di lieve gravità in considerazione della rilevazione di due isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate e della circostanza per la quale la condotta non può aver concretamente comportato immediati vantaggi economici per la società, né arrecato apprezzabile pregiudizio all’utenza.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non si è trovata nelle condizioni di poter attuare comportamenti finalizzati all’eliminazione o all’attenuazione delle conseguenze della violazione,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

avendo riferito di non essersi resa conto, presumibilmente fino alla notifica dell'atto di contestazione, di aver mandato in onda pubblicità non adeguatamente segnalata contenuta in programmi acquistati da terzi.

C. Personalità dell'agente

Si valuta che la società Italia Media S.r.l., oltre a non risultare destinataria di ulteriori provvedimenti sanzionatori emessi da questa Autorità per fatti analoghi nei confronti dell'emittente "Telenova", non ha tentato di occultare la condotta illecita riconoscendo la violazione in sede di audizione.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione della significativa perdita di esercizio riscontrata nell'ultimo bilancio disponibile della società Italia Media S.r.l., relativo all'anno 2016, e della dichiarazione rilasciata in sede di audizione, inerente il recente licenziamento di gran parte del personale applicato nell'attività televisiva, non risultano tali da consentire l'applicazione di una sanzione pecuniaria superiore a quella di seguito determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche nella misura del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) moltiplicato per due secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00);

CONSIDERATO, infatti, che la pubblicità oggetto di contestazione, trasmessa nelle due giornate sottoposte a monitoraggio (3 e 5 aprile 2017), non risulta riconducibile ad una programmazione unitaria o ad un'unica sequenza temporale e risulta, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua *ratio* nel principio di economia procedimentale, e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Multimedia San Paolo S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telenova" con sede in Alba (CN) Piazza San Paolo n. 4, di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

disposto con le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 203/17/CSP”* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n. 203/17/CSP”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi